

IN BREVE n. 044-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INFLUENZA - IL MINISTERO DA' IL VIA ALLA CAMPAGNA VACCINALE, ECCO PER CHI È GRATUITA

Tabella 1. Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente.

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza:
<ul style="list-style-type: none"> - Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza. - Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopulmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);</i> b) <i>malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;</i> c) <i>diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI > 30);</i> d) <i>insufficienza renale/surrenale cronica;</i> e) <i>malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;</i> f) <i>tumori;</i> g) <i>malattie congenite o acquisite che comportino carenza produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;</i> h) <i>malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;</i> i) <i>patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;</i> j) <i>patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);</i> k) <i>epatopatie croniche.</i> - Soggetti di età pari o superiore a 65 anni. - Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale. - Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti. - Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:
<ul style="list-style-type: none"> - Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali. - Forze di polizia - Vigili del fuoco - Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell'offerta a tali categorie. - Infine, è pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:
<ul style="list-style-type: none"> - Allevatori - Addetti all'attività di allevamento - Addetti al trasporto di animali vivi - Macellatori e vaccinatori - Veterinari pubblici e libero-professionisti
Altre categorie
<ul style="list-style-type: none"> - Donatori di sangue

PUBBLICO IMPIEGO - PAGAMENTI TFR da Inps

Ai dipendenti del pubblico impiego che hanno terminato il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici **a partire dal 1° gennaio 2014**, il pagamento del Tfr è corrisposto ex articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e precisamente:

- in **unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- in **due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro** (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo);
- in **tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 100.000 euro**. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Il diritto al Tfr si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo **cinque anni** dal momento in cui è sorto. Si può **interrompere** la prescrizione con idoneo atto interruttivo.

Il Tfr è **corrisposto d'ufficio**, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il **modello TFR1** è compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza.

La somma spettante può essere percepita tramite **accredito** sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.

I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

Il pagamento deve avvenire:

- **entro 105 giorni**, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso.
Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- **dopo 12 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata.
Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- **dopo 24 mesi** dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.).
Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

I requisiti per il trattamento il Tfr sono:

- la risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessa dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto senza soluzione di continuità presso un altro Ente sempre iscritto all'ex INPDAP ora INPS)
- il conseguimento di almeno un anno di iscrizione.

Nel settore privato il pagamento del Tfr interamente pagato dal datore di lavoro e capitalizzato di anno in anno avviene solitamente entro 2-3 mesi al massimo. Inoltre nel settore privato sono previste anticipazioni per eventi speciali.

LA TASSA SULLA MALATTIA a cura di Michele Carugi

L'invidia sociale che anima l'azione del governo populista/massimalista e che è motore dell'evasione fiscale.

Il mio punto di vista sul taglio alle detrazioni che è punitivo, aumenta le tasse proprio a chi ne paga tante, discrimina malati e anziani e non fa gettito significativo.

LEGGI IN

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/18/evasione-nel-taglio-alle-detrazioni-il-vero-aumento-delle-tasse-e-così-si-incentivano-i-furbi/5520330/>

AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MEDICINALI ALL'ESTERO da

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Dovendo acquistare dei medicinali all'estero, quale documentazione devo farmi rilasciare per poter chiedere la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi?

Risponde Paolo Calderone

Per le spese sostenute all'estero è necessario un documento dal quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia (natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell'acquirente).

Se il farmacista estero dovesse rilasciare una documentazione di spesa da cui non risultano queste indicazioni, si potrà:

- riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario
- chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (farmaco o medicinale), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

GESTIONE O SUGGERIMENTO? di Riccardo Borserini - Consigliere di Giunta UNPIT

In occasione della preparazione della prossima legge finanziaria hanno trovato ampio spazio in dibattiti e convegni le tesi più disparate e sono tornati di attualità anche i temi che riguardano più direttamente le nostre pensioni.

Colpisce, devo dire una volta di più, non solo la superficialità e impreparazione di molti degli interlocutori ma anche e soprattutto la disinvoltura con cui si trascurano i dati concreti o li si utilizza in modo arbitrario [[continua](#)]

ALLEGATI A PARTE - BORSERINI (documento 192)

PHISHING ANCHE VIA PEC: ATTENZIONE ALLE FALSE MAIL SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Comunicato stampa 14 ottobre 2019

L'Agenzia delle Entrate informa che in questi giorni stanno circolando delle mail di *phishing* via Pec, relative alla fatturazione elettronica, con lo scopo di truffare i cittadini. Nel mirino ci sono soprattutto le caselle Pec di strutture pubbliche, private e di soggetti iscritti a ordini professionali.

Si tratta di mail che hanno come oggetto la dicitura "Invio File <XXXXXXXXXXXX>" e che hanno come obiettivo la raccolta di informazioni da utilizzare verosimilmente per frodare il destinatario. Il testo del messaggio appare plausibile in quanto è ripreso da una precedente e lecita comunicazione inviata dal Sistema di Interscambio (SdI).

A tal proposito, si ricorda che i messaggi Pec del sistema SdI hanno alcune specifiche caratteristiche:

- il mittente è solo del tipo sdiNN@pec.fatturapa.it dove NN è un progressivo numerico a due cifre;
- il messaggio deve contenere necessariamente due allegati composti in accordo alle specifiche tecniche sulla Fatturazione Elettronica (pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate).
L'Agenzia, nel dichiararsi estranea a tali fatti, invita i cittadini a fare particolare attenzione alle mail provenienti da utenze sconosciute o sospette che richiedono di modificare l'indirizzo di recapito per le successive comunicazioni con il Sistema di Interscambio e a cestinare immediatamente.

GARANTE PRIVACY: TELECAMERE SUL LUOGO DI LAVORO - LA SENTENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO da DplMo - fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, in data 17 ottobre 2019, un comunicato stampa con il quale commenta la sentenza della Corte europea sui diritti umani, in merito all'utilizzo delle **Telecamere sul luogo di lavoro**.

La sorveglianza occulta non diventi prassi ordinaria. I controlli devono essere proporzionati e non eccedenti

“[La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo](#) se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall'altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui “funzione sociale” si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri”.

NUOVI REQUISITI PER TUTOR DI MEDICINA GENERALE

Il MIUR, accogliendo l'istanza FNOMCeO, ha pubblicato una circolare relativa al requisito di anzianità decennale previsto dal D.Lgs n. 368/99 per i medici di Medicina Generale convenzionati con il SSN, al fine di svolgere attività di tutor per i tirocini obbligatori per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo.

Nella circolare si precisa che, nel caso di indisponibilità di medici in possesso del requisito previsto, la possibilità di ospitare studenti tirocinanti sarà consentita anche ai medici con anzianità inferiore.

ALLEGATI A PARTE - Circolare Miur (documento 193)

NOVITA' FISCALI 2020 - FATTURAZIONE ELETTRONICA e OBBLIGO

DI POS da OMCeO MI NewsLetter n.45/2019

Come da [Comunicato Stampa n.09 del Consiglio dei Ministri](#) è stato approvato il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale, tra i temi trattati la fatturazione elettronica e registrazioni sul sistema tessera sanitaria.

Nelle more dell'individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si estende all'anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l'anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

Inoltre viene ribadito l'obbligo del POS per i professionisti e vengono introdotte sanzioni (30 euro aumentata del 4% del valore della transazione) per chi non accetta pagamenti attraverso carte di debito e credito

LEGGI IN

<http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-09/13051>

IMPORTANTISSIMA - VA ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL TAGLIO PER 5 ANNI DI TUTTE LE PENSIONI INPS OLTRE 100 MILA EURO LORDI L'ANNO

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26925>

DIFENDIAMO LE PENSIONI

VEDI

<https://www.youtube.com/watch?v=U9-9WBABSNk&feature=youtu.be>

AZIONE SANITARIA Organo di informazione del sindacato Feder.S.P.eV.

n.5 settembre-ottobre 2019 Anno XXXVI

LEGGI IN

https://www.federspev.it/documenti/pdf_5da5755756ee8.pdf

I PERMESSI DELLA 104: NON BENEFICIO, MA DIRITTO

In materia di permessi previsti dalla legge 104/1992 “*Si tratta di una misura a sostegno dei disabili il cui presupposto è costituito dall'esistenza dello stato di handicap grave della persona da assistere, accertato dagli organi competenti e tale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992*” (Cassazione civile sez. Lavoro sent. n.21416 del 18 giugno 2019 depositata il 14 agosto 2019).

Pertanto, secondo l'esperto di Italia Oggi Antimo Di Geronimo, “*non si tratterebbe di un semplice beneficio nella disponibilità del lavoratore interessato, che peraltro è tenuto per legge ad occuparsi del disabile, ma di un diritto soggettivo potestativo, fondamentale, incompressibile e costituzionalmente tutelato che insorge in capo al disabile assistito e che si collega al diritto alla salute*”.

E' fruibile a giorni, non è suscettibile ad alcuna autorizzazione (“*il datore in quanto soggetto passivo dell'obbligazione, si trova in una situazione di mera soggezione*”).

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI



“il Senso civico” dedicato all’Istituto degli Innocenti, nel VI centenario della fondazione.

Data di emissione 22 ottobre 2019

Valore: tariffa B.

Tiratura: cinquecentomila esemplari.

Vignetta: raffigura un particolare della facciata dell’Istituto degli Innocenti in Piazza della Santissima Annunziata in Firenze realizzato dal Brunelleschi nel XV secolo; in primo piano a destra, uno dei putti in terracotta di Andrea della Robbia, posti a coronamento del loggiato. Completano il francobollo le leggende “ISTITUTO DEGLI INNOCENTI”, “FIRENZE”, “VI CENTENARIO”, la

scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzettista: Rita Fantini.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: sei.

Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Grammatura: 90 g/mq.

Supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Formato carta: 40 x 30 mm.

Formato stampa: 36 x 26 mm.

Formato tracciatura: 46 x 37 mm.

Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Foglio: quarantacinque esemplari.

A commento dell'emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Maria Grazia Giuffrida, Presidente dell'Istituto degli Innocenti e di Giovanni Palumbo, Direttore Generale dell'Istituto degli Innocenti. Lo Sportello Filatelico dell'Ufficio Postale di Firenze 7 utilizzerà, il giorno di emissione, l'annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

COPERTURA SANITARIA UNIVERSALE

Mentre 179 Paesi hanno votato una risoluzione per il suo raggiungimento entro il 2030, noi stiamo per perdere il gioiello, invidiato da tutti, del nostro servizio Sanitario Nazionale che va verso la

privatizzazione (Case di cura e Assicurazioni). La tutela salute non può né deve essere oggetto di mercificazione!

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=77998&fr=n

LA CASA DI RIPOSO NON PUÒ RIFIUTARE LA FATTURA

DETTAGLIATA da Sole 24 ore - risposta 2216 a cura di Gianluca Dan

D - Mia madre è ricoverata in una casa di riposo privata (esente da Iva), dove riceve assistenza sanitaria e continuativa, poiché non autosufficiente (con moderato Alzheimer). La casa di riposo mi fattura

solo come vitto e alloggio 3 mila euro al mese. Ho chiesto di separare la quota di assistenza e farmaci, ma la richiesta è stata rifiutata. E l'agenzia delle Entrate rifiuta, a sua volta, le fatture senza quota sanitaria. Posso pretendere per legge questa quota separata in fattura?

R - Come ribadito ancora di recente (circolare 13/E/2019) dall'agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza, la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. Di conseguenza, l'istituto deve rilasciare ricevuta fiscale o fattura nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche. La detrazione spetta anche se le spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali (che vanno evidenziate sul documento di spesa).

La fattura, documento rivolto ad identificare soggetti e oggetto dell'operazione effettuata, deve obbligatoriamente contenere una serie di indicazioni senza le quali il documento non può essere considerato valido ai fini Iva (risoluzione ministeriale 502640/1974). Tra gli elementi obbligatori (ex articolo 21, commi 2, 3, 6, del Dpr 633/72) che devono comunemente essere contenuti nella fattura c'è l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione. Peraltro, se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti a Iva con aliquote diverse, gli elementi devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. In conclusione, la casa di riposo non può rifiutare la richiesta del lettore e, soprattutto, deve rispettare le regole dettate dalla normativa fiscale di riferimento.

SPESE SCOLASTICHE DEL 2018: DETRAZIONE MASSIMA DI 786 € da Sole

24 ore - risposta 2254 a cura di Giuseppe Merlino

D - Da gennaio a giugno 2018 mia figlia ha frequentato la scuola materna, e a settembre ha poi iniziato il primo ciclo di istruzione obbligatoria. Nella dichiarazione di quest'anno è possibile portare in detrazione sia la retta della materna (circa 1.300 euro), sia quanto versato per la mensa scolastica della scuola dell'obbligo (circa 700 euro)? In altri termini, questi importi sono cumulabili o concorrono entrambi al limite stabilito di 786 euro, benché le due singole voci siano superiori a tale limite?

R - Entrambe le voci di spesa - retta della scuola dell'infanzia e mensa della scuola primaria (circolare 3/E/2016, risposta 1.15) - rientrano tra le spese di istruzione non universitaria, che beneficiano della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir (Dpr 917/86). Il beneficio fiscale, quindi, è unito e consiste nella detrazione del 19% per un importo che - in relazione alle spese sostenute nel 2018 - è non superiore a 786 euro.

ASILO NIDO E SCUOLA D'INFANZIA AGEVOLATI PER LO STESSO

FIGLIO da Sole 24 ore - risposta 2255 a cura di Giuseppe Merlino

D - È possibile la detrazione per le spese di asilo nido e scuola dell'infanzia sostenute nel 2018 per lo stesso figlio?

R - La risposta è affermativa. Rispettando i limiti massimi agevolati per ciascuna tipologia (632 euro per il nido e 786 euro per la scuola d'infanzia), è possibile fruire della detrazione fiscale prevista dalla normativa di riferimento per entrambe le voci (legge 203/2008; comma 1, lettera e-bis, dell'articolo 15 del Tuir, Dpr 917/86).

PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI

Corte Costituzionale con la sentenza 316/2010 sul blocco fatto nel 2008

...dev'essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta”.



ANNI DI SPECIALIZZAZIONE, OK A RICONGIUNZIONE da EnpamPrevidenza n. 37 del 23 ottobre 2019 a cura di Gabriele Discepoli

La Corte di cassazione ha dato il via libera alla ricongiunzione dei contributi previdenziali dalla gestione separata dell'Inps verso le Casse dei professionisti.

Questo significa che i medici che hanno frequentato una scuola di specializzazione potrebbero chiedere di trasferire dall'Inps all'Enpam i contributi prelevati sulle borse di studio, una possibilità che finora era sempre stata negata.

La sentenza (n. 26039/2019) è arrivata su iniziativa di un commercialista e riguarda l'Istituto pubblico e il suo ente previdenziale di categoria. Tuttavia la portata delle argomentazioni dei giudici è più generale.

“È stato riconosciuto il principio, già stabilito in passato dalla Corte costituzionale, che un soggetto può scegliere qual è lo strumento giuridico per lui migliore per raggiungere l'obiettivo di avere un'unica pensione”, commenta il vicedirettore generale dell'Enpam Vittorio Pulci.

“Gli strumenti che sono a disposizione per valorizzare diversi spezzoni contributivi sono la ricongiunzione, la totalizzazione, il cumulo; ciascuno con i propri pregi e i propri difetti – continua Pulci –. La Cassazione ribadisce che ognuno può scegliere qual è lo strumento migliore. Un principio fondamentale che non può essere disconosciuto”.

A CHI CONVIENE

I calcoli variano da persona a persona. È tuttavia immaginabile che a trovare vantaggio nella ricongiunzione dalla gestione separata saranno soprattutto gli specialisti ambulatoriali convenzionati o i medici specializzati che sono iscritti alla gestione Enpam della medicina generale, come ad esempio i pediatri di libera scelta.

Ad ogni modo la ricongiunzione non vale solo per i contributi prelevati sulle borse di specializzazione ma anche per quelli relativi ad altri tipi di compensi per i quali, a torto o a ragione, i versamenti sono stati fatti alla Gestione separata Inps. Chi lo desidera può fare domanda di ricongiunzione anche subito attraverso l'area riservata del sito Enpam.it.

COSA PUÒ ANDARE STORTO

Da un punto di vista pratico, comunque, la sentenza della Cassazione ha conseguenze solo sul caso del singolo commercialista, a meno che l'Inps non si adegui volontariamente. È quindi possibile che pur facendo una domanda di ricongiunzione simile, un altro professionista se la possa vedere rigettata. Se questo accadesse, però, la recente sentenza potrebbe essere usata per rafforzare un eventuale ricorso.

Un'altra insidia potrebbe venire da un cambiamento delle leggi. Infatti poiché una ricongiunzione dall'Inps verso l'Enpam comporta uno spostamento di denaro con conseguenze sulle casse dello Stato, non è da escludere che in una prossima legge o nelle pieghe di qualche decreto venga inserito un emendamento per depotenziare il diritto affermato dalla sentenza.

Nel frattempo chi è fortemente interessato a trasferire i propri contributi versati alla Gestione separata Inps, può fare domanda di ricongiunzione e attendere l'esito.

Teoricamente potrebbero essere ricongiunti anche i periodi di Enpam - Quota A non coincidenti con periodi coperti da contemporanea altra contribuzione previdenziale, anche se in passato, per raggiungere i 18 anni di contribuzione previdenziale ai fini della validazione dei requisiti utili per una pensione con calcolo contributivo, erano stati posti ostacoli col pretesto che sono contributi previdenziali non secondari ad attività lavorativa...ma la 335/1995 non pone alcuna distinzione in tal senso!

FUNZIONE PUBBLICA - IPOTESI DI CCNL QUADRO PER DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Il Governo, nella seduta n. 10 del 22 ottobre 2019, ha deliberato l'autorizzazione al Ministro per la pubblica amministrazione, all'espressione del parere favorevole sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione per il triennio 2019/2021, sottoscritta dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 17 luglio 2019.

RESPONSABILITA' MEDICA - IL PROCESSO CIVILE E' AUTONOMO DA QUELLO PENALE

da StudioCataldi - Valeria Zeppilli

<https://www.studiocataldi.it/articoli/36146-responsabilita-medica-il-processo-civile-e-autonomo-da-quello-penale.asp>

I due procedimenti viaggiano su due percorsi diversi e gli esiti del processo penale a carico del sanitario non vincolano le sorti del processo civile.

Nell'ambito dei giudizi di responsabilità medica, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 22520/2019 gli esiti del procedimento penale a carico di un sanitario non possono in alcun modo vincolare le sorti del procedimento civile, che viaggia su un percorso autonomo.

**ALLEGATI A PARTE - CASS.Civ.sez.3 Sentenza n.22520 pubbl.10.09.2019
(documento 194)**

PENSIONATI - ESENZIONE ECM

I pensionati che non esercitano abitualmente la professione dovrebbero essere considerati esenti dall'obbligo dell'acquisizione dei crediti formativi (ECM). A giorni dovrebbe essere pubblicata dal Co.Ge.A.P.S. una Guida ufficiale per gli esoneri o le esenzioni dove sarebbero ricomprese le norme per i sanitari pensionati.